

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Notificazioni: la sede effettiva della società non può essere pretermessa

In tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.3.2014, n. 6559

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente fallimento deduce la violazione degli artt. 16 e 46 c.c. e degli artt. 143 e 145 c.p.c., lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ravvisato un vizio della notificazione, considerato che era stato seguito il procedimento notificatorio previsto dalla legge. In particolare, la notificazione ex art. 143 c.p.c. era stata preceduta da un tentativo di notifica presso la sede legale e da un tentativo di notifica al legale rappresentante che era risultato irreperibile e, d'altra parte, nessuna norma stabilisce che le notificazioni alle persone giuridiche debbano eseguirsi in luoghi diversi dalla sede legale; il contrario non può desumersi dall'art. 46 c.c., secondo cui quando la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima. Infatti, non solo non vi era alcun elemento che dimostrasse che nel luogo dello stabilimento e della sede amministrativa vi fosse la sede effettiva, ma l'art. 46 c.c. prevede per i terzi la facoltà e non l'obbligo di notificazione presso quest'ultima.

Il motivo è infondato. Invero, sebbene l'art. 46 c.c. stabilisca che i terzi "possono" considerare come sede della persona giuridica anche quella effettiva, ciò non si traduce nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva da essi conosciuta. Il sistema delle notificazioni è, infatti, preordinato a portare gli atti processuali a conoscenza del destinatario della notificazione e deve essere utilizzato dal notificante secondo i principi di buona fede e di solidarietà. Al riguardo rilevano, anzitutto, gli obblighi di ricerca (art. 148 c.p.c., comma 2; cfr. e plurimis, sulla ricerca della sede di persona giuridica, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 6 aprile 2004, n. 6761; Cass. 5 giugno 1987, n. 4927; Cass. 12 maggio 1979, n. 2758) che gravano sull'ufficiale giudiziario e che evidentemente presuppongono l'obbligo del notificante di fornire gli elementi in suo possesso, non potendosi ipotizzare che quest'ultimo richieda la notificazione senza indicare quel luogo, da lui conosciuto, che una ricerca fruttuosa da parte dell'ufficiale giudiziario potrebbe individuare. Inoltre, in materia societaria il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, è stabilito in via generale dall'art. 2193 c.c., comma 1.

Infine, l'art. 145 c.p.c. prevede che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, senza distinguere tra sede legale e sede effettiva; il che comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove sia conosciuta dal notificante.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva incongruamente desunto l'esistenza dello stabilimento e della sede amministrativa di della notificazione del decreto di convocazione, dalla visura camerale e da attività (notificazioni, pignoramento ed assegnazione del bene pignorato) ivi svolte molti mesi prima.

Il motivo è infondato. In assenza della deduzione, prima ancora che della prova, di fatti successivi attestanti la chiusura dello stabilimento e della sede amministrativa della è del tutto immune da vizi logici e giuridici la motivazione della Corte di appello laddove ha desunto la reperibilità della s.r.l. Delta dalle risultanze del registro delle imprese e dal positivo esito di attività svolte dal creditore istante nei luoghi sopra indicati. Il fatto che tali attività siano state compiute non immediatamente prima del momento in cui doveva essere effettuata la notificazione del decreto di convocazione, ma a distanza di alcuni mesi non è, infatti, un decisivo elemento contrario, non consentendo di presumere che nel frattempo stabilimento e sede amministrativa siano stati chiusi.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo sulle ragioni per cui presso lo stabilimento e la sede amministrativa si dovesse trovare anche la sede effettiva.

Il motivo è infondato. L'espressione "sede amministrativa", risultante dal registro delle imprese, è infatti idonea ad esprimere sinteticamente il concetto di sede effettiva e cioè il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (sul rilievo

della qualificazione di sede amministrativa che la società attribuisce ad un indirizzo nella propria corrispondenza v.

Cass. 13 aprile 2004, n. 7037; Cass. 6 agosto 1997, n. 7279) . La motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, immune da vizi logici e giuridici laddove ha ...dalla menzione nel registro delle imprese della sede amministrativa e dello stabilimento della società nonché dall'utile notificazione di atti presso l'indicata sede amministrativa da parte del creditore istante per il fallimento.

Con il ricorso incidentale condizionato la s.r.l. Delta deduce l'erroneità del procedimento notificatorio poichè la notificazione ex art. 143 c.p.c. non era stata preceduta dalle ricerche del destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario e neppure dalla notificazione al legale rappresentante della società con le formalità previste dall'art. 140 c.p.c..

Il ricorso resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

Soccorrono giusti motivi, in considerazione della novità della questione posta dal primo motivo di ricorso, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014